

L'ATTUALE CONTESTO NORMATIVO

Bologna, 24 ottobre 2014

Dr. Leopoldo Magelli

PERCHE' QUESTA RELAZIONE ?

**Perché molte volte le
criticità nel rapporto tra
RLS e RSPP
derivano da una scarsa
conoscenza del quadro
normativo ... e allora è
meglio vederci chiaro !!!**





COSA VUOL DIRE “SERVIZIO” ?

- Nel dizionario se ne trovano moltissime definizioni ...
 - ... addirittura 12 o 13 !!!
 - A noi però ne interessano solo tre, quelle che sono pertinenti al problema di cui dobbiamo occuparci oggi
-

PRIMA DEFINIZIONE DI “SERVIZIO”

- Prestazione di lavoro alle dipendenze di altri...
- ... es. “sono al servizio di..., presto servizio a ..., svolgo un servizio per ...”



SECONDA DEFINIZIONE DI “SERVIZIO”

- In un'azienda o in un ente, ciascun settore adibito a una particolare funzione organizzativa ...



TERZA DEFINIZIONE DI “SERVIZIO”

Dedizione a nobili scopi e valori, attività disinteressata a favore di un ente o di una categoria di persone





QUALE DEFINIZIONE SI APPLICA AL NOSTRO CASO ?

- La prima (Prestazione di lavoro alle dipendenze di altri)
 - La seconda (In un'azienda o in un ente, ciascun settore adibito a una particolare funzione organizzativa)
 - La terza (Dedizione a nobili scopi e valori, attività disinteressata a favore di un ente o di una categoria di persone)
-



ALLORA NOI PER “SERVIZIO” INTENDEREMO ...

- ... il mix di tutte e tre !!!
 - Ovvero : uno specifico settore di un'azienda o ente, che svolge specifiche prestazioni alle dipendenze della stessa, in quanto adibito ad una specifica funzione tecnico-organizzativa, con scopi e valori molto nobili, a favore della tutela di una categoria di persone : i lavoratori
-



SPP : IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- DEFINIZIONE : D.Lgs 81/2008 , art. 2, comma 1, lett. l)
 - «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
-



DEFINIZIONE DI RSPP : RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(D.Lgs 81/2008 , art. 2, comma 1 , lett. f)

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;



DEFINIZIONE DI ASPP : ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE


(D.Lgs 81/2008 , art. 2, comma 1 , lett. g)

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);




COMPITI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP)

- SONO INDICATI ALL'ART. 33 E DI QUESTI CI OCCUPEREMO IN DETTAGLIO
 - ANCHE GLI ART. 31 e 32 SI OCCUPANO DEL SPP, MA PER ALTRI ASPETTI, PER CUI LI CITEREMO SOMMARIAMENTE
-




Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

- Deve esserci **in tutte** le aziende (piccole, grandi, pubbliche, private, cooperative...)
 - Deve essere composto da **un numero di persone** (competenti!) **adeguato** a dimensioni aziendali, complessità, rischi, ecc.
 - In alcune aziende essere **interno**, in altre può essere **esterno**, in altre può farsene carico di persona il **datore di lavoro**
-



Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

- **DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INTERNO :**
 - a) nelle aziende industriali c.d. a rischio di incidente rilevante
 - b) nelle centrali termoelettriche;
 - c) negli impianti ed installazioni a rischio radiazioni
 - d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
 - f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
 - g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
-




Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

□ PRIMA COSA IMPORTANTE

- In tutti i casi in cui il SPP deve essere interno, anche il suo responsabile (RSPP) deve essere interno

□ SECONDA COSA IMPORTANTE

- Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.
-



Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prev. e prot. interni ed esterni

- Anzitutto devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
 - Occorrono precisi requisiti (titoli di studio, esperienziali, percorsi formativi ad hoc...)
 - Si consegue una “abilitazione” specifica per settori di attività, e non polivalente
 - Esiste un obbligo di aggiornamento periodico
-



Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

- Il servizio di prevenzione e protezione è **utilizzato dal datore di lavoro**
 - I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al **segreto in ordine ai processi lavorativi** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
 - Il SPP provvede a 6 compiti fondamentali
-




Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

- a)) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
-



Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

- c) ad **elaborare le procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
 - d) a **proporre i programmi di informazione e formazione** dei lavoratori
-



Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

- e) a partecipare alle **consultazioni** in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché **alla riunione periodica** di cui all'articolo 35;
 - f) a **fornire ai lavoratori le informazioni** di cui all'articolo 36
-



ALTRI RIFERIMENTI NOMATIVI PER IL RSPP

- Nel testo del D.Lgs 81/2008 in numerosi articoli è richiamata con specifici compiti e attribuzioni la figura del RSPP ...
 - ... ma è inutile entrare nel dettaglio, perché si tratta sempre di casi particolari dei 6 grandi compiti generali indicati all'articolo 33 !!!
-



ATTENZIONE N. 1 !!!

- Il SPP non coincide con il sistema aziendale di prevenzione e di gestione del rischio ...
 - ... ma è soltanto uno dei suoi elementi costitutivi ...
 - ... se pure di fondamentale importanza dal punto di vista tecnico
-

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO ED I SUOI ATTORI






ATTENZIONE N. 2 !!!

- Il SPP (ed il RSPP) non ha poteri decisionali in campo di realizzazione delle misure preventive e protettive (a meno che non sia il datore di lavoro stesso!) ma solo compiti di consulenza tecnica, suggerimenti, indicazioni, ecc.
 - N.B. ciò non significa che non abbia responsabilità anche penali in caso di errori/omissioni per quanto di sua competenza
-

CHI SUGGERISCE E CHI DECIDE





ATTENZIONE N. 3 !!!

- Il SPP (ed il RSPP) non ha il compito di controllare che il lavoratore rispetti le procedure di sicurezza, usi i DPI, ecc. ...
 - ... questo è un compito delle figure che hanno responsabilità organizzative e gerarchiche (datore di lavoro, dirigenti, preposti...)
-

CHI DEVE CONTROLLARE





ATTENZIONE N. 4 !!!

- il RSPP non è il responsabile della sicurezza dell'azienda (anche se spesso impropriamente viene chiamato così) ...
 - ... ma è il supporto tecnico alle decisioni che deve prendere il vero responsabile, cioè il datore di lavoro e , a cascata e per quanto di loro pertinenza, i dirigenti e i preposti
-



CHI E' IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ?



DATORE DI LAVORO
(PER TUTTA
L'AZIENDA)

DIRIGENTE
(PRO QUOTA)

PREPOSTO
(PRO
QUOTA)



LA FIGURA DEL RSPP : CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

REQUISITI

COMPETENZE


CONOSCENZE

ABILITA'



REQUISITI

- **TITOLO DI STUDIO**
 - **PERCORSO FORMATIVO AD HOC
CON CONSEGUIMENTO TITOLO**
 - **COERENZA TRA TITOLO
CONSEGUITO E SETTORE DI
ATTIVITA'**
-




PRINCIPALI COMPETENZE

- CAPACITA' DI ANALISI DELLE SITUAZIONI
- CAPACITA' DI ESPRESSIONE
- CAPACITA' DI ASCOLTO
- CAPACITA' DI REGGERE I CONFLITTI
- CAPACITA' COMUNICATIVA
- CAPACITA' DI INTEGRAZIONE,
COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE
- **ONESTA' INTELLETTUALE E PROFESSIONALE**



PRINCIPALI CONOSCENZE

- NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE
- IGIENE DEL LAVORO
- SICUREZZA DEL LAVORO
- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- ERGONOMIA
- TECNOLOGIA APPLICATA ALLE MISURE DI SICUREZZA E IGIENE
- CICLI TECNOLOGICI E FATTORI DI RISCHIO



PRINCIPALI ABILITA'

- ❑ **Saper individuare e valutare i rischi**
- ❑ **Saper individuare e proporre adeguate soluzioni**
- ❑ **Saper collocare il tutto con criteri di priorità**
- ❑ **Saper descrivere e comunicare il tutto in modo adeguato a tutti i soggetti interessati**
- ❑ **Saper individuare i casi in cui necessita di supporti consulenziali**
- ❑ **Saper cooperare con il MC e con eventuali consulenti**
- ❑ **Sapersi relazionare con disponibilità e senza ambiguità con dirigenti, preposti, lavoratori e RLS**



LE RESPONSABILITA'

- Attenzione : anche se nel D.Lgs 81/2008 e succ. mod. e integraz. non è mai previsto il RSPP come possibile destinatario di sanzioni ...
 - ... qualora dal suo comportamento emergano gravi errori od omissioni che hanno avuto come conseguenze infortuni o malattie professionali ...
 - ... il RSPP può essere chiamato a risponderne il sede sia civile che penale (alcuni esempi in Lombardia ed Emilia proprio in sanità)
-



DIFFERENZE COL MEDICO COMPETENTE

- **Med. Comp.**
- Notevole autonomia decisionale
- Assoggettato a precisi requisiti
- **Destinatario nel D.lgs 81/2008 di sanzioni penali**

- **RSPP**
- Minimo potere decisionale, è un “suggeritore”
- Assoggettato a precisi requisiti
- **Non destinatario nel D.lgs 81/2008 di sanzioni penali**



RELAZIONI COL MEDICO COMPETENTE

COLLABORAZIONE :

- ❑ **SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN PARTICOLARE PER QUELLI DI NATURA ERGONOMICA)**
- ❑ **SULLA SCELTA DEI DPI**
- ❑ **SULLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE**
- ❑ **SULLE SITUAZIONI CRITICHE PER RISCHIO DA AGENTI CHIMICI, ECC.**

SCAMBIO DI INFORMAZIONI (vedi...)



SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA RSPP E MC

□ DAL RSPP AL MC

- Sui livelli di rischio
- Sui campionamenti ambientali
- Sulle possibili misure di prevenzione e protezione

□ DAL MC AL RSPP

- Sulle patologie professionali
- Sulle non idoneità
- Sui risultati del monitoraggio biologico



LA CONSULTAZIONE SULLA SCELTA DEL RSPP

- **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ...**
 - **c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;**
-



SU COSA PRONUNCIARSI

- Non sulle capacità professionali (il RSPP è “abilitato” formalmente) ...
 - ... bensì sulla opportunità della scelta (ad es. di una persona già sovraccarica di impegni, di una persona con scarsissima esperienza, di una persona con una storia di rapporti fortemente conflittuali con lavoratori e RLS, ecc.
-